



# CITTA' DI IMPERIA

## REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*Testo definitivo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 25/02/2002*

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art.1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e l'applicazione della relativa imposta ai sensi del combinato disposto dell'art.3 del D.lgs. 507/93 e dell'art.52 del D.lgs. 446/97. Il regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni ed il relativo diritto.
2. Il presente regolamento è ispirato ai principi di trasparenza, chiarezza e semplicità e disciplina strettamente quanto di competenza comunale nell'esercizio della propria potestà regolamentare.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.lgs. 507/93 ed in via generale alle vigenti norme in vigore.

### Art.2 - Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.2 del D.L.vo n.507/93, il Comune di Imperia appartiene alla terza classe.

### Art.3 – Categorie di località e maggiorazione per Comune turistico

1. Per la determinazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in una categoria normale ed in una categoria speciale, in relazione alla diversa centralità e alla loro importanza nei limiti fissati dall' art. 4 del D.L.vo 507/93.
2. La categoria speciale comprende le località indicate nel Progetto di Piano degli Impianti di cui all'art.7 del presente regolamento. In dette località le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 100% della tariffa base.
3. La superficie totale delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35% del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell'art.4 del D.L.vo n. 285/92 e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria speciale, non può superare la metà di quella complessiva.
4. Il Comune di Imperia è definibile ad ogni effetto Comune di rilevanza turistica per cui le tariffe riferite alla pubblicità di cui agli art. 12 c. 2, 14 comma 2,3,4 e 5, art.15 e per le affissioni commerciali di cui all'art. 19 del D.L.vo 507/93 sono aumentate del 50% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre corrispondenti ai massimi flussi turistici riscontrabili nel Comune.

### Art.4 – Forme di gestione

1. La gestione del servizio Imposta sulla Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni è affidata all'Azienda Speciale Tributi della Città di Imperia.

## **CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

### Art.5 – Dichiarazione di pubblicità

1. I soggetti passivi di cui all'art.6 del D.L.vo 507/93 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, oltre che a munirsi della preventiva autorizzazione comunale, a far pervenire al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, redatta esclusivamente su di un modello predisposto dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione per la pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità con conseguente nuova imposizione; in tale ipotesi il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione dichiarata e quello già pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La pubblicità annuale si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta, effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria e quella eseguita con veicoli e con pannelli luminosi si considera realizzata, in ogni caso e con presunzione assoluta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili la presunzione assoluta risale al primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### Art.6 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'Imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico;
  - b) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.
  - c) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggi, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, di cui all'art. 13 del D.L.vo 507/93;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e agli Enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposite per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non perseguano scopo di lucro;
- l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- m) la pubblicità relativa a manifestazioni organizzate dal Comune di Imperia, direttamente o eventualmente con la collaborazione di altri Enti.

#### Art.7 – Piano generale degli impianti

1. Nel progetto di piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.23 del 31 gennaio 2001 - allegati "A", "B", "C", "D" ed "E" -, contestualmente a modifica regolamentare, viene individuata la tipologia e la quantità degli impianti di cui il Comune intende stabilire l'installazione, nonché dei criteri generali e la ripartizione della superficie degli impianti stessi.

#### Art.8 – Limitazioni e divieti per particolari forme di pubblicità

1. Per le limitazioni ed i divieti per particolari forme di pubblicità, si fa rinvio al dispositivo dei D.Lgs. n° 285/92 e n° 495/92 ed al piano generale degli impianti di cui al precedente articolo.

#### Art.9 - Pagamenti

- 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni , è eseguito tramite versamento all'Azienda Speciale Tributi, ovvero in caso di gestione in economia, al Comune.
- 2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31/03, 31/05, il 31/07 ed il 31/10, quando sia di importo superiore a € 1.500,00.
- 3. L'attestazione di avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di pubblicità.
- 4. L'interessato deve conservare, ad esclusione della pubblicità su mezzi di trasporto pubblici, il titolo di autorizzazione alla pubblicità e una ricevuta dei pagamenti eseguiti, per esibirli al personale di vigilanza del Comune.
- 5. Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli privati o in forma ambulante, essi devono seguire il veicolo o la persona circolanti. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia autenticata dei documenti.
- 6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le vigenti disposizioni di legge.

#### Art.10 – Sanzioni ed interessi

1. Per le sanzioni e gli interessi si fa rinvio a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art.11

Affitto di impianti di proprietà comunale; assegnazione di aree pubbliche per lo sfruttamento pubblicitario  
Metodo e criteri.

1. Per l'affitto degli impianti di proprietà comunale e per la concessione dello sfruttamento pubblicitario delle posizioni sul suolo pubblico risultanti dal Piano, il Comune adotta il metodo dell'assegnazione per lotti, la composizione dei quali viene fissata in base a criteri di funzionalità ed economicità.
2. Le aggiudicazioni degli impianti di proprietà comunale e degli spazi pubblici avvengono per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale.
3. Il Comune decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.

### **CAPO III**

#### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

##### Art.12 – Finalità e titolarità del servizio

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, come previsto dall'art. 3 c.3 del D.Lvo 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. Gli spazi destinati ad affissioni commerciali possono essere utilizzati anche per manifesti di contenenti messaggi privi di rilevanza economica solo a fronte del pagamento del diritto in misura intera con tutte le maggiorazioni previste.

##### Art.13 - Riduzioni

1. La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni per i soggetti previsti dall'art. 20 D.Lvo 507/93, è ridotta alla metà.
2. Della riduzione di cui sopra non possono beneficiare i manifesti contenenti l'indicazione di persone, ditte, società aventi fini di lucro dove la superficie complessiva dei messaggi di natura commerciale presenti sul manifesto sia superiore a 30 cm quadrati. Per i formati inferiori al 70 x 100 la riduzione non si applica quando la superficie dei messaggi di natura commerciale è superiore complessivamente a 20 cm quadrati.
3. L'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione individua, su istanza dei loro rappresentanti legali, i comitati, le associazioni, le fondazioni, etc. aventi diritto alla riduzione di cui sopra.
4. Al fine di ottenere i benefici previsti dall'art. 20 D.Lvo 507/93, in mancanza dell'inserimento nell'apposita deliberazione di Giunta Comunale, con aggiornamento periodico, i soggetti suindicati devono presentare lo statuto e modello Unico relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche dell'anno precedente, o qualora sia l'anno di inizio attività, una dichiarazione sostitutiva che l'attività svolta non ha scopo di lucro.

##### Art.14 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle Autorità Militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Riunioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in tributaria, di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

##### Art.15 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio competente, nell'orario di apertura, a cura del committente:
  - a) almeno due giorni prima di quello richiesto per l'affissione dei manifesti di natura commerciale;
  - b) il giorno prima per gli altri manifesti.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico delle affissioni e comunque:

- a) la successiva richiesta di integrazione di una commissione già iscritta nel cronologico non costituisce nuova o separata commissione, purché la stessa sia completa e i relativi manifesti pervengano nei tempi necessari per eseguire il servizio;
- b) il ricevimento da parte dell'ufficio competente dei manifesti da affiggere oltre la data richiesta per l'affissione comporta una nuova iscrizione nel registro cronologico. L'ufficio dovrà comunicare all'utente la prima data utile per eseguire il servizio. E' facoltà dell'utente di annullare la commissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale o il concessionario del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale o del concessionario del servizio, con la data di scadenza prestabilita.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio competente provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata di norma al committente al momento della richiesta o altrimenti per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del giorno in cui si presume di poter effettuare l'affissione.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al competente ufficio comunale prima della data proposta per l'esecuzione del servizio. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale o il concessionario del servizio provvede su domanda a rimborsare integralmente la somma versata entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente anche per iscritto.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso anche parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad utilizzare l'importo non dovuto per future affissioni.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni dalla consegna, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano agli uffici entro le ore 12.30 del mattino. E' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,00 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
- c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Gli eventuali reclami, concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, debbono essere tempestivamente presentati per iscritto al protocollo del settore competente o del concessionario del servizio e, comunque, non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione, in termini, del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa.

#### Art.16 - Limitazioni

1. Le commissioni di manifesti non devono superare:

- a) la durata di giorni 30;
- b) la durata di giorni 7 per le affissioni in esenzione;
- c) la quantità, riferita a fogli base 70X100, di n.100 fogli per i manifesti a tariffa intera;
- d) il 75% del quantitativo di cui alla lettera c) per le affissioni aventi diritto per legge alle riduzioni ed esenzioni.
- e) La limitazione di cui al punto b) non si applica per i manifesti in esenzione per i quali è richiesta dal Sindaco una durata ed una quantità superiore.
- f) La limitazione di cui al punto c) non si applica altresì alle affissioni relative a poster e stendardi 100x140 e 140x200, per i quali le limitazioni sono riferite al numero di manifesti e sono le seguenti:
  - Poster max 10
  - Stendardi max 20

2. Per una stessa ditta o per uno stesso manifesto possono essere eseguite, nei 15 giorni susseguenti alla data d'inizio della prima affissione, altre commissioni, purché, aggiunte alla prima, non superino i limiti specificati ai punti c), d); diversamente dovranno intercorrere quindici giorni dalla precedente affissione perché si possa eseguirne un'altra. Il presente comma non si applica nel caso siano disponibili spazi sufficienti a soddisfare tutte le richieste.

3. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati qualora vi siano situazioni di particolare disponibilità di spazi. La deroga dovrà essere portata a conoscenza dell'utenza mediante un avviso da esporre nei locali dell'ufficio affissioni con la sottoscrizione del dirigente competente.

4. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507.

5. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

6. Manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione del canone in base alla superficie di ciascun impianto.

#### Art.17 – Rinvio

1. Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

#### Art.18 – Vigenza del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2002.